

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **COPPOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1972

Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge riproduce nelle sue linee essenziali quello distinto col n. 1789 che fu presentato, nel corso della precedente legislatura, dal senatore professore Giovanni Leone e non giunse al compimento del suo *iter* parlamentare per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Nella relazione premessa all'accennato disegno di legge, l'illustre proponente, dopo aver rilevato che le attuali piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di istruzione prevedono, per quelli più importanti, che la direzione sia affidata ad un giudice con qualifica di magistrato di Corte di appello, mentre, presso le stesse sedi, le piante organiche prevedono, oltre alle funzioni di Procuratore della Repubblica, affidate a magistrati di Corte di cassazione, anche le funzioni di Procuratore aggiunto della Repubblica, affidate a magistrati di Corte di appello, prospettava con ampia motivazione una duplice necessità: quella di collocare sullo stesso piano il dirigente dell'ufficio di istruzione ed il dirigente dell'ufficio di pubblico ministero e quella di potenziare

gli strumenti direttivi ed organizzativi degli uffici di istruzione, uniformandosi al modello già in atto presso l'ufficio del pubblico ministero.

Proponeva, pertanto, che per le sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la dirigenza dell'ufficio di istruzione venisse affidata a magistrati di Cassazione e che, presso le stesse sedi, fossero istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire a magistrati di Corte di appello.

L'accennato disegno di legge conteneva, infine, particolari norme di carattere transitorio riguardanti i magistrati attualmente preposti alla dirigenza degli uffici di istruzione in oggetto, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio, anche indiretto, alla loro attuale situazione ed alle garanzie di inamovibilità loro spettanti.

Le ragioni che il senatore Leone additava a sostegno della necessità dell'innovazione proposta sembrano quanto mai valide ed attuali, essendo confortate dalla quotidiana esperienza. Esse si riallacciano an-

zitutto alle radicali modifiche che le innovazioni legislative hanno apportato al sistema, dato che, nella generalità dei casi, l'istruzione formale ha sostituito quella sommaria e sono state considerevolmente ampliate le incombenze istruttorie destinate a tutelare i diritti di difesa dell'imputato e delle altre parti, mentre la modifica dell'articolo 389 del codice di procedura penale ha assegnato al giudice istruttore anche un potere di controllo sulla decisione del pubblico ministero relativa alla scelta del rito istruttorio: il che indubbiamente non si concilia col diverso piano nel quale sono oggi collocati rispettivamente il dirigente dell'ufficio di istruzione e quello dell'ufficio del pubblico ministero, perchè, se è vero che la diversa posizione di carriera fra i due magistrati non comporta fra loro nè vincolo gerarchico nè altra forma di subordinazione, è tuttavia innegabile che, dovendo quotidianamente assumere atteggiamenti che possono essere in dissenso con quelli del pubblico ministero, il capo dell'ufficio istruzione, che non abbia la stessa posizione del capo dell'ufficio del pubblico ministero, possa non sentirsi sempre del tutto libero nella sua azione.

Inoltre, come diretta conseguenza della nuova disciplina, negli uffici di istruzione — ed in modo particolare in quelli che hanno sede nei grandi centri — si sono venute a creare nuove e particolari esigenze, non soltanto di prestigio, ma soprattutto di carattere funzionale ed organizzativo, determinate dall'accresciuta mole degli affari da trattare e dal numero dei magistrati e dell'altro personale, indispensabili per il funzionamento degli uffici stessi.

Da qui la necessità di potenziare, nelle sedi di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006, gli strumenti direttivi ed organizzativi degli uffici di istruzione, all'uopo istituendo, presso le sedi predette — o almeno presso le più importanti fra esse — le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, le quali, peraltro, non vanno intese come di semplice supplenza del titolare per i soli casi di assenza o di impedimento, ma

di permanente collaborazione nelle funzioni direttive ed organizzative degli uffici, così come avviene, nelle predette sedi, presso gli uffici del pubblico ministero.

Tali funzioni vanno pertanto affidate a magistrati di Corte di appello, come lo sono quelle di procuratore aggiunto della Repubblica.

Su questo schema si fonda l'unito disegno di legge, il quale prevede che in tutte le sedi di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006, la dirigenza degli uffici di istruzione sia affidata a magistrati di Corte di cassazione e che, in quelle fra dette sedi presso le quali risultano attualmente istituite le funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica, siano istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire a magistrati di Corte di appello.

All'uopo, nell'organico di predetti uffici, viene assegnato un posto di magistrato di Corte di cassazione con funzioni di dirigente e, nelle sedi previste, un posto di magistrato di Corte di appello, con funzioni di consigliere istruttore aggiunto.

Per l'attuazione delle proposte modifiche occorre apportare una variazione al ruolo organico della magistratura e modificare la relativa tabella, nel senso di aumentare di dodici posti il numero dei magistrati di Corte di cassazione ed equiparati e di ridurre, contestualmente, di altrettante unità l'organico unico dei magistrati di Corte di appello, di tribunale e degli aggiunti giudiziari. A tale variazione provvede l'articolo 2 dell'unito disegno di legge, mentre l'articolo 3 provvede a soddisfare le esigenze di carattere transitorio già espresse nell'accennato disegno di legge avanzato nel 1971 dal senatore Leone.

È da rilevare, peraltro, che le proposte modifiche non determineranno alcun aumento degli attuali oneri di bilancio, dato che, a fronte del previsto aumento di 12 posti nel ruolo organico dei magistrati di Cassazione, già esiste un larghissimo margine di copertura e di ulteriore disponibilità, fornito dai magistrati di Cassazione attualmente in soprannumero.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge è conferita a magistrati di Corte di cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto dell'articolo 3.

Presso gli stessi uffici e nelle sedi indicate nella suddetta tabella *A* sono istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di Corte di appello.

Per le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella *A* è modificata la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

La tabella relativa al ruolo organico della Magistratura, allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 3.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che, a tale data, già si trovino oppure, entro il termine di quattro anni da essa, vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 del-

la presente legge e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di Corte di cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate.

All'attribuzione dei rimanenti posti direttivi, come sopra istituiti, si farà luogo man mano che, in ciascuna delle predette sedi, la dirigenza dell'ufficio di istruzione risulterà vacante.

TABELLA A

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI

| S E D I | Magistrati di Corte di cassazione | | | Magistrati di Corte di appello | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | Presidente | Procuratore della Repubblica | Consigliere istruttore | Procuratori aggiunti della Repubblica | Consiglieri istruttori aggiunti |
| Bari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Catania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firenze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Genova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milano | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Napoli | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Palermo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roma | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Torino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trieste | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Venezia | 1 | 1 | 1 | — | — |
| TOTALE | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 |

TABELLA B

| | Numero dei posti |
|---|---------------------|
| Primo Presidente della Corte di cassazione | 1 |
| Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche | 3 |
| Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati | 102 |
| Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati | 505 |
| Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari | 5.941 |
| Uditori giudiziari | 350 |
| | <hr/> |
| TOTALE | 6.902 |
| | <hr/> <hr/> |